

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI
PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
2012/2014 DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA
(ex art.30 e 32 D. Lgs. n.267/2000)**

L'anno **2013 (duemilatredici)** addì **** del mese di **** alle ore **** secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala consiliare di Ghilarza sono presenti:

la Provincia di **Oristano**, rappresentata da ****
l'**Azienda Sanitaria Locale n. 5**, rappresentata da ****
il Comune di **Abbasanta**, rappresentata da ****
il Comune di **Aidomaggiore**, rappresentato da ****
il Comune di **Ardauli**, rappresentato da ****
il Comune di **Bidonì**, rappresentato da ****
il Comune di **Bonarcado**, rappresentato da ****
il Comune di **Boroneddu**, rappresentato da ****
il Comune di **Bosa**, rappresentato da ****
il Comune di **Busachi**, rappresentato da ****
il Comune di **Cuglieri**, rappresentato da ****
il Comune di **Flussio**, rappresentato da ****
il Comune di **Fordongianus**, rappresentato da ****
il Comune di **Ghilarza**, rappresentato da ****
il Comune di **Magomadas**, rappresentato da ****
il Comune di **Modolo**, rappresentato da ****
il Comune di **Montresta**, rappresentato da ****
il Comune di **Neoneli**, rappresentato da ****
il Comune di **Norbello**, rappresentato da ****
il Comune di **Nughedu Santa Vittoria**, rappresentato da ****
il Comune di **Paulilatino**, rappresentato da ****
il Comune di **Sagama**, rappresentato da ****
il Comune di **Santulussurgiu**, rappresentato da ****
il Comune di **Scano Montiferro**, rappresentato da ****
il Comune di **Sedilo**, rappresentato da ****
il Comune di **Seneghe**, rappresentato da ****
il Comune di **Sennariolo**, rappresentato da ****
il Comune di **Soddì**, rappresentato da ****
il Comune di **Sorradile**, rappresentato da ****
il Comune di **Suni**, rappresentato da ****
il Comune di **Tadasuni**, rappresentato da ****
il Comune di **Tinnura**, rappresentato da ****
il Comune di **Tresnuraghes**, rappresentato da ****
il Comune di **Ulà Tirso**, rappresentato da ****

interesse dell'azione amministrativa.

Il PLUS e l'Accordo di programma, pur non allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del Distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2012/2014.

Art. 4 - Obiettivi

L'accordo associativo come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel PLUS;
- d. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione avrà la durata dell'accordo di programma che ne costituisce parte integrante, e pertanto – fatta salva la facoltà di rinnovo - la stessa sarà efficace fino al 31.12.2015.

In caso di rinnovo dell'accordo di programma la Convenzione è rinnovata per il medesimo periodo, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall'articolo 17 del presente atto.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione.

Art. 6 - Enti capofila

Ai fini della gestione del piano locale unitario dei servizi alla persona, il capofila è individuato, con criteri di alternanza, tra gli enti che manifestano la propria disponibilità almeno sei mesi prima della scadenza del triennio.

L'ente capofila del piano locale unitario dei servizi del Distretto sarà individuato come capofila del sub-ambito di riferimento esclusi i casi in cui ogni sub-ambito decida di organizzarsi in modo diverso.

Ogni ente capofila prende atto formalmente, con proprie deliberazioni, delle indicazioni e delle direttive espresse con deliberazioni assunte, con provvedimenti espressi, dalla Conferenza dei servizi e dal Gruppo politico ristretto.

Per il triennio 2013 – 2015 sono individuati, ai fini della gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona nei due sub ambiti fatto salvo quanto previsto nel secondo comma:

il Comune di Ghilarza in qualità di ente capofila per il distretto Ghilarza-Bosa e per la gestione economico-finanziaria del sub-ambito 1;

- L'Unione dei Comuni Planargia-Montiferru per il sub-ambito 2.

I sub-ambiti, di cui all'articolo 9 dell'accordo di programma, sono così individuati:

- sub-ambito 1 – composta dai comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Paulilatino, Santulussurgiu, Sedilo, Seneghe, Soddì, Sorradiile,

elegge i gruppi politici ristretti;
stabilisce l'indirizzo programmatico e di controllo politico amministrativo della gestione del PLUS;
definisce gli indirizzi strategici delle politiche di ambito;
definisce la costituzione dell'ufficio del PLUS e ne definisce la struttura con la dotazione organica;
individua gli operatori sociali rappresentanti dei Comuni, in base ai criteri di appartenenza territoriale e della formazione degli operatori, al fine di assicurare il più possibile la partecipazione del territorio, la presenza di più competenze professionali e l'adozione di un approccio multidisciplinare. Nell'individuazione di detti rappresentanti si darà priorità all'individuazione di operatori sociali comunali titolari di posizione organizzativa, in quanto dotati di maggiore autonomia organizzativa professionale;
fissa gli obiettivi pluriennali ed annuali da raggiungere con la gestione associata;
determina quali servizi gestire in forma associata;
regolamenta i criteri generali di riparto e i flussi finanziari;
verifica l'andamento della gestione dei programmi delle attività e il grado di raggiungimento dei risultati.

Il gruppo politico ristretto adempie alle seguenti funzioni:

approva tutti gli indirizzi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PLUS;

delibera gli obiettivi specifici da conseguire con l'individuazione delle risorse da assegnare al funzionario responsabile, il quale ne cura e assicura l'adempimento con responsabilità di risultato, e informa periodicamente la conferenza dei servizi sullo stato di attuazione dei programmi;

cura i rapporti con l'Ufficio di Piano.

Il Presidente del Gruppo politico ristretto svolge le seguenti funzioni:

convoca il Gruppo politico ristretto;

definisce l'ordine del giorno degli incontri;

presiede e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti e le decisioni adottate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

Alle riunioni partecipa il funzionario responsabile dell'ufficio del PLUS, che cura la redazione del verbale delle sedute, l'esecuzione e la pubblicità attraverso l'albo pretorio On-line del Comune sede dell'Ufficio del PLUS.

Il segretario dell'ente capofila partecipa alle riunioni del Gruppo politico ristretto con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti.

Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal funzionario verbalizzante.

Gli organi di indirizzo esprimono la propria volontà mediante deliberazioni, cui gli enti capofila sono tenuti ad attenersi nei modi previsti dall'art.6, per dare esecuzione alle attività programmate.

Le deliberazioni degli organi di indirizzo sono adottate sulla base di proposte scritte, corredate dei pareri espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

Per il procedimento di formazione delle deliberazioni, di deposito delle proposte, di convocazione degli organi, si applicheranno, fino all'adozione di una specifica regolamentazione, le disposizioni vigenti in via generale per le sedute dei Consigli Comunali.

Art. 9 – Ruolo degli enti capofila

Agli enti capofila sono attribuite responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto e come previsto nel PLUS 2012/2014 del Distretto Ghilarza - Bosa.

L'ente capofila adotta tutti gli atti amministrativi e gestionali necessari a dare attuazione alle deliberazioni degli organi di indirizzo.

- curare l'informazione tra enti e con la cittadinanza;
- predisporre relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PLUS.

Art. 11 - Sede

I soggetti firmatari della presente convenzione individuano la propria sede presso il Comune di Ghilarza.

Art. 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla gestione del PLUS, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del PLUS dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art. 13 - Impegno degli enti associati

Ai fini della condivisione di obiettivi comuni e per l'elaborazione e attuazione dei programmi e dei servizi contenuti nel PLUS, ogni soggetto firmatario della presente convenzione si impegna a:

- garantire la partecipazione dei propri operatori ad ogni fase di attuazione dei programmi;
- mettere a disposizione proprie strutture, mezzi strumentali, per la realizzazione delle iniziative programmate;
- intraprendere tutte le azioni possibili e necessarie alla divulgazione dei servizi anche attraverso i propri mezzi di diffusione;
- fornire dati e documentazione al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione e per l'aggiornamento del PLUS;
- organizzare la propria struttura interna e i propri servizi al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del PLUS.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 14 - Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente è determinata nella programmazione dei servizi PLUS 2012/2014 e negli eventuali atti di integrazione e variazione della stessa. La Provincia concorre con una quota forfetaria di € 5.000,00 annui destinati al funzionamento dell'Ufficio di PLUS.

Le somme di cui sopra sono finalizzate ad assicurare:

- le spese per l'attuazione degli interventi previsti nel PLUS 2012/2014 del Distretto Ghilarza-Bosa;
- le spese per il funzionamento dell'Ufficio di PLUS (compenso operatori, acquisto strumentazione, spese di gestione ecc.).

L'Ufficio di Piano redige, al termine di ciascun esercizio finanziario, apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione.

Il rendiconto finanziario delle suddette spese e delle attività finanziate in attuazione del PLUS è approvato dalla Conferenza di servizi e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 marzo dell'anno successivo.